



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
FRASSON Angelo	x	
BORASO Alberto		x
GUANDALINI Andrea		x
BRAGA Daniele	x	
MURARO Marilisa	x	
ROVARIO Silvia	x	
MIRABELLI Cristina		x
	8	3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l'esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 28.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

Relaziona il Sindaco Luca MANUELLI che riferisce quanto segue.

Premesso che il fenomeno della ludopatia è un grave problema di ordine sociale e sanitario e che rientra tra i compiti di questo ente locale assumere iniziative nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Atteso che il Comune è l'ente esponentiale della propria comunità locale: infatti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 " Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Ritenuto che il Comune possa adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Visti i dati preoccupanti provenienti dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL NO che indicano un incremento dei casi presi in carico dall'ambulatorio GAP che in sette anni sono passati da 16 a 133 (più 735 per cento) e che i nuovi casi presi in carico annualmente sono passati dai 27 del 2009 ai 64 del 2014 con un incremento del 135 per cento, nonché lo studio del Dipartimento Patologia delle Dipendenze della ASL Torino 3;

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente deliberazione (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15 luglio 2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalla recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità" ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Ritenuto che gli apparecchi da gioco di cui sopra siano da considerare, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che si ritiene l'utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura della sala giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

Valutato quindi opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui

all'art. 110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 sollevata dal Giudice remittente, affermando che “ è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

Vista altresì la sentenza n. 300/11 della medesima Corte e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3271/14);

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione del Sindaco Luca Manuelli che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Sentito il consigliere Garampazzi Paolo il quale auspica norme più restrittive, anche per quanto riguarda gli orari di apertura;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 1 (Garampazzi Paolo, il quale ritiene eccessivo l'orario di apertura concesso) astenuti n. 0

DELIBERA

per l'esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULPS e l'esercizio di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS, viene espresso il seguente atto di indirizzo:

- l'orario massimo di funzionamento viene consentito indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli favorevoli n. 7 contrari n. 1 (Garampazzi Paolo) astenuti n. 0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde procedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 01.10.2015 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 01.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 01.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
